

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D'ISTITUTO - O.M. n. 215 del 15/07/1991.

ART. 6 - CONSISTENZA NUMERICA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo "M. Montanari" di Sannazzaro de' Burgondi è costituito da n. 19 membri, così suddivisi:

- n° 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n° 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n° 2 rappresentanti del personale a.t.a.;
- il Dirigente Scolastico - membro di diritto.

ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI.

I genitori degli alunni partecipano all'elezione di **otto** rappresentanti.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. n. 348 del codice civile.

Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31/05/1974 n. 416, il voto è personale.

ART. 30 - FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI.

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. Quindi devono essere presentate liste per la componente genitori, per la componente docenti e per la componente ATA.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o d'istituto, né può presentarne alcuna.

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

ART. 31 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco o suo delegato, dal segretario comunale, dal notaio o cancelliere.

L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta direttamente sulla lista.

ART. 32 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (come modificato dall'art. 1 O.M. 293/96).

Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a venti;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 200 ma superiore a 20;
- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 200.

Pertanto le liste del personale non docente devono essere presentate da almeno 2 elettori,

quelle del personale docente da almeno 7 elettori, quelle dei genitori da almeno 20 elettori.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale di circolo o di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. Quindi fino a un massimo di 4 candidati per il personale non docente e fino a 16 candidati per il personale docente e per i genitori.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9.00 di lunedì 02/11/2015 e non oltre le ore 12.00 di sabato 07/11/2015.

I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. n° 34 comma 3.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

ART. 35 - PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI.

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 04/11/2015 al 20/11/2015 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente e quello fissato per le votazioni.

Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o d'istituto è consentito di tenere fuori dall'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici.

Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.